

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Iniziative per la messa in sicurezza della superstrada E45 nel tratto San Sepolcro-Bagno di Romagna) .....	6
Missioni valevoli nella seduta del 1° febbraio 2005 .....	3	(Sezione 3 – Lavori di realizzazione della strada statale 514 « Licodia-Eubea-Libertinia ») .....	7
Progetti di legge (Annunzio) .....	3	(Sezione 4 – Misure a favore dei dipendenti di Poste Italiane spa assunti con contratto a tempo determinato) .....	8
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 5 – Progetto di trasferire le lavorazioni in partenza dal centro postale operativo di Pistoia al centro di meccanizzazione postale di Firenze) .....	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5	(Sezione 6 – Qualità del servizio offerto dalle trasmissioni radiofoniche <i>Isoradio</i> e <i>Onda Verde</i> ) .....	9
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti) .....	5	<b>Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 4360-C</b> .....	10
Autorità per l'energia elettrica e il gas (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	10
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 2 – Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	10
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	5		
<b>Interrogazioni</b> .....	6		
(Sezione 1 – Circolare della Motorizzazione di Roma riguardante la nazionalizzazione delle autovetture) .....	6		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 – Articolo 2 e relative proposte emendative) .....	12	<b>Disegno di legge di conversione n. 5521 ....</b>	21
(Sezione 4 – Articolo 3 e relative proposte emendative) .....	14	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili) .....	21
(Sezione 5 – Articolo 5) .....	15	(Sezione 2 – Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	31
(Sezione 6 – Articolo 6 e relative proposte emendative) .....	16	(Sezione 3 – Modificazioni apportate dalle Commissioni) .....	32
(Sezione 7 – Articolo 8 e relative proposte emendative) .....	17	(Sezione 4 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	34
(Sezione 8 – Articolo 9 e relative proposte emendative) .....	19	(Sezione 5 – Proposte emendative riferite all'articolo unico) .....	55

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 1° febbraio 2005.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Buttiglione, Calzolaio, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Lazzari, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Parisi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rivolta, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Buttiglione, Calzolaio, Cé, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lazzari, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Palumbo, Parisi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rivolta, Rosso, Paolo Russo, Santelli,

Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 31 gennaio 2005 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

ANTONIO LEONE: « Proroga del termine di cui all'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, in materia di delega al Governo per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione » (5572).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 31 gennaio 2005 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro degli affari esteri:*

« Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno » (5571).

Sarà stampato e distribuito.

### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 28 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione 5 del 2005 e la relativa relazione, emessa dalla Sezione stessa nell'adunanza del 27 ottobre 2004, concernente gli effetti sul sistema di gestione dell'IVA derivanti dal prolungarsi del regime provvisorio.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

### **Trasmissione dal ministro per gli affari regionali.**

Il ministro per gli affari regionali, con lettera del 6 dicembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea GROTTO ed altri n. 9/3200-bis-B/11, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2002, concernente interventi a favore delle zone montane.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

### **Trasmissione dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettere del 9 e del 10 dicembre 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: BOLOGNESI n. 9/44891115 e PAGLIARINI ed altri n. 9/44897216, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernenti misure relative alle farmacie co-

munali; VIGNI ed altri n. 9/5122/1, PERROTTA n. 9/5122/3, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 luglio 2004 e REALACCI ed altri n. 9/5122/2, accolto dal Governo nella medesima seduta, concernenti misure relative alla qualità delle acque di balneazione.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

### **Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, con lettere del 15 dicembre 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Tonino LODDO n. 9/1707/36 e LUSETTI n. 9/1707/37, accolti in parte dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 febbraio 2002, concernenti disposizioni relative al conflitto di interessi con riguardo ai componenti della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e della CONSOB.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

### **Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.**

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 17 dicembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle risoluzioni in Commissione MARINELLO ed altri n. 7/00420 e RAVA ed altri n. 7/00422, accolte dal Governo e approvate dalla XIII Commissione (Agricoltura) il 13 maggio 2004 concernenti il ripristino dell'ordinaria gestione dell'UNIRE.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro della giustizia.**

Il ministro della giustizia, con lettera in data 28 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, relativa all'anno 2004 (doc. CXCIV, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XI Commissione (Lavoro).

#### **Trasmissione dal ministro delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 31 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, riferita all'anno 2004 (doc. CIV, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

#### **Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera in data 31 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,

come modificato dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, la relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, relativa al secondo semestre 2003 (doc. XCI, n. 7).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è stato trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

#### **Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.**

Nel mese di gennaio 2005 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.**

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 27 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, una segnalazione dell'Autorità stessa in materia di terzietà della rete nazionale, degli stoccaggi e di sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale.

Il suddetto documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 31 gennaio 2005, pagina 4, seconda colonna, ventiseiesima riga, sostituire il numero: 5433, con: 5443.

## INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Circolare della motorizzazione di Roma riguardante la nazionalizzazione delle autovetture)*

**A)**

MAZZOCCHI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per immatricolare o nazionalizzare le autovetture, si serve di una struttura provinciale attraverso l'ufficio della motorizzazione;

il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inteso, per le nazionalizzazioni delle autovetture, snellire le procedure attraverso un avviso del 13 aprile 2004 (prot. mot6/T2621/60C4), introducendo una procedura telematica denominata « prenota motorizzazione » per tutti i veicoli importati dall'estero;

la motorizzazione di Roma, con circolare a firma di un capo sezione, ha comunicato agli studi di consulenza che per le nazionalizzazioni potranno essere presentate le documentazioni entro e non oltre il 30 luglio 2004 e che la normale attività riprenderà solo il 31 agosto 2004;

a Roma e provincia, in tal modo, non verranno nazionalizzate circa 3.500 autovetture, con una perdita per l'erario di centinaia di migliaia di euro;

di fatto, oltre cento agenzie specializzate nella vendita di autovetture si trovano nella condizione di chiudere la propria attività nel mese di agosto 2004, con gravi perdite economiche;

a giudizio dell'interrogante, appare discutibile il fatto che, nel momento in cui viene chiesto alla pubblica amministrazione maggiore impegno di produttività per far entrare più risorse nelle casse dello Stato, la motorizzazione di Roma si ritenga autorizzata a mandare in ferie i propri dipendenti, non curandosi delle oltre cento piccole e medie imprese automobilistiche, che, con il loro lavoro e con il loro esborso all'erario dello Stato, vogliono soltanto contribuire alla ripresa produttiva ed economica del Paese —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire presso gli uffici della motorizzazione di Roma in relazione all'iniziativa sopra ricordata, la quale non solo appare in contrasto con la circolare di snellimento burocratico, ma comporta un blocco del lavoro, che all'interrogante appare immotivato, ingiustificato e illogico. (3-03620)

*(26 luglio 2004)*

*(Sezione 2 – Iniziative per la messa in sicurezza della superstrada E45 nel tratto San Sepolcro-Bagno di Romagna)*

**B)**

FANFANI e BURTONE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la superstrada E 45 Orte-Ravenna, nel tratto Sansepolcro-Bagno di Romagna, è in uno stato di gravissimo dissesto statico;

in particolare, la strada è interrotta in località Madonnuccia di Pieve Santo Stefano, direzione nord, a causa del piano viabile che pare avere ceduto, ed è parimenti interrotta in località Montecoronaro, direzione nord, a causa di un viadotto che pare non avere le condizioni di sicurezza statica;

le due interruzioni creano enorme disagio, sia in considerazione della mole consistente di traffico pesante che utilizza la E 45 come strada alternativa al tratto appenninico della autostrada del sole, sia in considerazione del traffico estivo da e verso il mare adriatico;

le due deviazioni utilizzano la vecchia strada statale Tiberina *tre-bis*, del tutto inadeguata a sostenere la mole di traffico e pericolosissima a causa di curve strettissime, soprattutto nel tratto di Montecoronaro, nella prospettiva che l'interruzione possa perdurare anche nel periodo invernale;

infine, il manto stradale è abbandonato e privo di adeguata manutenzione, con la conseguenza che è costellato di buche che ne rendono pericoloso il transito;

molti incidenti si sono verificati in detto tratto di strada negli ultimi mesi, denunciando in tal modo apertamente l'inadeguatezza complessiva dei parametri di sicurezza —:

quali provvedimenti il Governo intenda assumere;

se, in particolare, si stiano eseguendo lavori di riparazione dei due viadotti ed in quali tempi sia prevista la loro ultimazione;

se siano stati programmati lavori di integrale manutenzione o rifacimento del manto stradale e della segnaletica, al fine di garantire condizioni di sicurezza;

quali altre iniziative il Governo intenda adottare al fine di restituire al tratto di E 45 in questione caratteristiche di agibilità e sicurezza. (3-03641)

(31 luglio 2004)

**(Sezione 3 – Lavori di realizzazione della strada statale 514 « Licodia-Eubea-Libertinia »)**

**C)**

BURTONE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la realizzazione della strada statale 514 « Licodia-Eubea-Libertinia », in provincia di Catania, viene considerata strategica per lo sviluppo economico del calatino;

i lavori relativi al suddetto tratto di strada erano stati suddivisi in sette stralci, finanziati dal Governo D'Alema, e successivamente appaltati;

tali lavori non sono stati consegnati alle imprese aggiudicatrici, in quanto l'Anas ha ritenuto necessario l'adeguamento progettuale, affidando l'incarico ad un raggruppamento temporaneo di società di ingegneria e prevedendo il completamento della revisione al 30 ottobre 2003 —:

se il progetto sia stato definitivamente rivisitato e se sia stato concluso l'intero *iter* di validazione ed approvazione degli enti preposti;

se il finanziamento assegnato sia ancora oggi mantenuto con il definitivo inserimento dell'opera nell'accordo di programma Stato-regione;

quali iniziative intenda assumere per rispettare l'impegno precedentemente assunto di rendere possibile la cantierizzazione dell'opera entro il 2004.

(3-03894)

(4 novembre 2004)

**(Sezione 4 – Misure a favore dei dipendenti di Poste Italiane spa assunti con contratto a tempo determinato)**

**D)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Ai Ministri delle comunicazioni, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la ristrutturazione delle Poste Italiane ha — com'è noto — lasciato irrisolto il problema dei cosiddetti « trimestrali »;

le assunzioni a tempo determinato hanno, in realtà, spesso clamorosamente e platealmente rappresentato un pallido tentativo di elusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

fra l'altro, l'apposita graduatoria non è servita neppure a dare preferenza, per i casi di assunzione, ai « trimestrali »;

sono nate vertenze giudiziali, che si sono concluse con sentenza che ordina a Poste Italiane spa l'assunzione a tempo indeterminato dei « trimestrali »;

la questione è relativa ad un numero enorme di « trimestrali », sicché l'eventuale propagarsi di azioni promosse innanzi al giudice del lavoro potrebbe produrre effetti devastanti per la società;

deve anche essere considerato l'effettivo e scandaloso abuso dei contratti a tempo determinato, che certamente mal si concilia con il carattere pubblico dell'azienda —:

quanti siano i « trimestrali » potenzialmente aventi diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

quale possa essere il rischio finanziario per l'azienda;

se non si ritenga di intervenire presso il consiglio di amministrazione di Poste Italiane spa per promuovere una rapida ed indolore soluzione del gravissimo problema dei « trimestrali ». (3-01851)

(28 gennaio 2003)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

a fine dicembre 2003 la Corte di cassazione civile, sezione lavoro, ha depositato una sentenza relativa alla prima causa intentata dai cosiddetti « trimestrali » assunti dalle Poste Italiane a tempo determinato;

la suddetta sentenza riguarda il caso di una giovane che trascinò in giudizio le Poste Italiane innanzi al tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, che, con sentenza del febbraio 2000, accoglieva la domanda della « trimestrale », accettando e dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

l'appello proposto dalle Poste Italiane veniva respinto dalla corte d'appello civile di Milano, che confermava la sentenza di primo grado;

ora è intervenuta la sentenza della Suprema Corte di cassazione, che apre la porta ad un vero e proprio disastro giudiziario per Poste Italiane spa;

è rimasta priva di risposta un'interrogazione presentata tempo fa al Ministro interrogato, con cui si segnalavano le pronunce delle corti di merito, che lasciavano presagire, comunque, la pronuncia della Corte di cassazione;

è ora facilmente intuibile quel che potrà accadere, tenuto conto del fatto che i « trimestrali » sono in tutta Italia parecchie migliaia —:

quali iniziative intenda assumere la società Poste Italiane spa per evitare, per quanto sarà ancora possibile, un contenzioso di proporzioni gigantesche e che avrebbe potuto essere prevenuto, evitando in tal modo un gravissimo danno per la società. (3-02991)

(27 gennaio 2004)

*(Sezione 5 - Progetto di trasferire le lavorazioni in partenza dal centro operativo di Pistoia al centro di meccanizzazione postale di Firenze)*

**E)**

INNOCENTI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la direzione regionale delle Poste Italiane spa della Toscana ha comunicato alle organizzazioni sindacali, in data 28 aprile 2003, la propria volontà di trasferire le lavorazioni in partenza dal centro operativo di Pistoia al centro di meccanizzazione primaria di Firenze;

tale decisione, oltre a contraddire palesemente gli impegni di mantenimento degli assetti occupazionali assunti dall'azienda stessa, nelle scorse settimane, per determinati riferimenti temporali davanti ai rappresentanti delle istituzioni pistoiesi, comporta la perdita del posto di lavoro per dieci dipendenti assunti con contratto a termine e gravi disagi per altre decine di lavoratori, che saranno trasferiti in zone disagiate della provincia di Pistoia oppure presso il centro di meccanizzazione primaria di Firenze-Castello;

l'assessore alle attività produttive della provincia di Pistoia ha convocato per mercoledì 7 maggio 2003 un incontro con le organizzazioni sindacali per discutere lo stato di riorganizzazione del centro operativo di Pistoia ed il vice prefetto reggente ha chiesto chiarimenti in merito —:

quali iniziative intendano adottare affinché sia evitato il taglio di posti di lavoro, enormi sacrifici per i lavoratori che verranno ricollocati ed una qualità più scadente del servizio per tutti gli utenti pistoiesi. (3-02244)

*(5 maggio 2003)*

*(Sezione 6 - Qualità del servizio offerto dalle trasmissioni radiofoniche Isoradio e Onda Verde)*

**F)**

AIRAGHI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

le trasmissioni radiofoniche *Onda Verde* e *Isoradio* avrebbero la funzione di informare tempestivamente gli utenti di strade ed autostrade italiane della situazione del traffico, di eventuali interruzioni stradali, nonché di problemi alla circolazione;

è quotidianamente rilevabile con la massima facilità dai viaggiatori come le notizie trasmesse risultino molto spesso superate dalla realtà dei fatti, con la presenza di incolonnamenti non segnalati e, specularmente, situazioni di traffico regolare in tratti ove vengono segnalate interruzioni;

tale ritardo nell'aggiornamento delle notizie rende, di fatto, il servizio non solo inutile, ma addirittura controproducente in alcuni casi;

una maggiore tempestività nell'adeguamento dei bollettini farebbe, al contrario, del servizio in questione un efficace ausilio per tutti i viaggiatori —:

cosa intendano fare affinché i servizi di informazione sulla viabilità trasmessi radiofonicamente vengano gestiti con maggiore efficacia ed efficienza, informando tempestivamente gli ascoltatori sulle reali condizioni del traffico, per un più valido supporto agli utenti delle varie arterie stradali. (3-03282)

*(21 aprile 2004)*

**DISEGNO DI LEGGE: — MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÈ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIOR-DINO DEGLI ENTI OPERANTI NEL MEDESIMO SETTORE. DISPO-SIZIONI IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4360-C)**

**(A.C. 4360-C — Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 5.

**(A.C. 4360-C — Sezione 2)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Costituzione degli sportelli unici all'estero).*

1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del *made in Italy* e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico-commerciale.

2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale definite dal Ministro delle attività produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate *in loco* da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalità di assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali, gli sportelli unici all'estero cooperano con

il Punto di contatto nazionale OCSE, di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nonché di lotta alla contraffazione, in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive *ad hoc* preposte, ai sensi dell'articolo 4, commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. All'attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), partecipano gli uffici dell'ICE, dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello, di Sviluppo Italia Spa, quale società per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti *in loco*, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia all'estero.

4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo criteri e modalità da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative di costituzione e organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali già presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie, d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.

6. I responsabili degli sportelli unici all'estero, di comprovata professionalità, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche del Ministero delle attività produttive, del Ministero degli affari esteri e dell'ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello.

8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di comprovate competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:

a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « trenta »;

b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:

« Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ».

9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.

10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 1.

(Costituzione degli sportelli unici all'estero).

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: imprese multinazionali, aggiungere*

*le seguenti: nonché per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste.*

1. 6. Lulli, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Gambini, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Boato.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sopprimere le parole: , di Sviluppo Italia Spa, quale società per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa,*

1. 3. Lulli, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Nei paesi esteri individuati per la costituzione degli sportelli unici, ove sia già presente un ufficio dell'ICE, anche allo scopo di attuare una corretta economia di gestione e di poterne utilizzare le competenze sui mercati, saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello le professionalità dell'Istituto già esistenti.

1. 5. Lulli, Nieddu, Gambini, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani, Ruggeri.

#### **(A.C. 4360-C - Sezione 3)**

#### ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 2.

*(Disposizioni organizzative a supporto dell'attività degli sportelli unici all'estero).*

1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero, il Ministero delle attività pro-

duttive è autorizzato ad effettuare, mediante le normali procedure di concorso, nuove assunzioni di personale a tempo determinato, entro il limite di spesa di euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, nel rispetto del suddetto limite di spesa, ad avvalersi di personale di comprovata professionalità nel campo economico-commerciale, in posizione di comando, proveniente dal comparto pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma, nel rispetto del suddetto limite di spesa, il Ministero delle attività produttive può, inoltre, utilizzare il procedimento previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nonché le procedure di cui all'articolo 23-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68.

2. Nelle more dell'attuazione della delega di cui all'articolo 7 per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese ed in fase di prima applicazione, al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento degli sportelli unici all'estero, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un fondo mirante a sostenere le iniziative condotte a tale scopo. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per l'anno 2005 e di euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2006. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Ai fini della completa attuazione del nuovo sistema degli sportelli unici all'estero, alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei medesimi sportelli si provvede a regime anche mediante le risorse individuate dall'articolo 9, comma 1-ter, lettera c), della legge 29 luglio 2003, n. 229, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, derivanti dai decreti legislativi di riordino e razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui al citato articolo 9 della legge n. 229 del 2003.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*(Disposizioni organizzative a supporto dell'attività degli sportelli unici all'estero).*

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

##### 2. 2. Polledri, Didonè.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 11.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 11. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

##### 2. 3. Lulli, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68 con le seguenti: all'articolo 70, comma 2 del de-*

creto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, finanziamento Agenzie fiscali - Agenzia delle entrate, come da ultimo rifinanziato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

**2. 11.** Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion Pecoraro Scanio, Zanella.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **2. 5.** Polledri, Didonè.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **2. 6.** Nieddu, Lulli, Gambini, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani.

*Sopprimere il comma 3.*

\*\* **2. 7.** Gambini, Nieddu, Lulli, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani.

*Sopprimere il comma 3.*

\*\* **2. 12.** Polledri, Didonè.

**(A.C. 4360-C - Sezione 4)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

*(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).*

1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, avvalendosi del supporto tecnico-organizzativo dell'ICE e di

Sviluppo Italia Spa, relativamente all'attività di formazione per l'attrazione degli investimenti, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti e istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'ICE, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68, e dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.

2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando a livello locale enti camerali e organismi associativi pubblici e privati, e anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalità e i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.

3. L'ICE contribuisce alle attività di formazione connesse alle finalità della presente legge.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

*(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).*

*Al comma 1, dopo le parole: per la creazione di strutture statali o regionali, aggiungere la seguente: anche.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:* del supporto tecnico-organizzativo.

\* 3. 1. Polledri, Didoné.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo le parole:* per la creazione di strutture statali o regionali, *aggiungere la seguente:* anche.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:* del supporto tecnico-organizzativo.

\* 3. 3. D'Agrò.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* del supporto tecnico-organizzativo.

3. 4. Nieddu, Gambini, Lulli, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* del supporto tecnico-organizzativo *fino a:* attrazione degli investimenti, *con le seguenti:* dell'ICE.

3. 2. Nieddu, Gambini, Lulli, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani.

**(A.C. 4360-C – Sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 5.**

*(Accordi di settore in tema  
di internazionalizzazione).*

1. Il Ministero delle attività produttive promuove, anche attraverso l'ICE, favori-

sce e incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria o accordi-quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.

2. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, sentite le associazioni di categoria, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate.

3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunità, le comunità d'affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.

4. Per la realizzazione delle attività previste dagli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori possono coordinarsi con i soggetti che svolgono attività promozionali operanti all'estero e riconosciuti dal Governo italiano.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

**(A.C. 4360-C – Sezione 6)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

*(Accordi di programma nelle aree dell'obiettivo 1).*

1. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con le regioni ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, può stipulare appositi accordi di programma finalizzati a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo del Mezzogiorno, al fine di accrescere la competitività del sistema economico territoriale con il pieno coinvolgimento dei soggetti istituzionali e delle parti sociali tramite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 6.

*(Accordi di programma nelle aree dell'obiettivo 1).*

*Sopprimerlo.*

**6. 11.** Polledri, Didonè, Gambini.

**(Approvato)**

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6.25. DELLA  
COMMISSIONE**

*All'emendamento 6.25. della Commissione, dopo le parole: sistema economico territoriale aggiungere le seguenti: , con il pieno coinvolgimento dei soggetti istituzionali e delle parti sociali tramite le associazioni territoriali e di categoria rappresentative degli interessi delle imprese e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

**0. 6. 25. 1.** D'Agrò.

*Al comma 1, sostituire le parole da: , dell'obiettivo 1 fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: degli obiettivi 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, può stipulare appositi accordi di programma finalizzati a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo, al fine di accrescere la competitività del sistema economico territoriale.*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: dell'obiettivo 1 con le seguenti: degli obiettivi 1 e 2.*

**6. 25.** La Commissione.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: con il pieno coinvolgimento fino alla fine del comma.*

**6. 12.** Polledri, Didonè.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: e delle parti sociali fino alla fine del comma.*

**6. 13.** Polledri, Didonè.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e delle parti sociali.*

**6. 14.** Polledri, Didonè.

Al comma 1, dopo la parola: tramite aggiungere le seguenti: le associazioni territoriali e di categoria rappresentative degli interessi delle imprese,

**6. 10.** D'Agrò.

**(A.C. 4360-C — Sezione 7)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 8.**

(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394).

1. La lettera *h-bis*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituita dalla seguente:

« *h-bis*) a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera *b*), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla *International Financial Corporation* (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro ».

2. Dopo la lettera *h-ter*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono aggiunte le seguenti:

« *h-quater*) a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

*h-quinquies*) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i fondi rotativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ».

3. All'articolo 2 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate »;

*b*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST Spa ».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« *1-bis*. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 può essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane ».

5. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituito dal seguente: « Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni

di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalità, le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ».

6. All'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 ».

7. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest Spa, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h-bis*), della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dal presente articolo, nonché all'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 100 del 1990.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 8.

(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394).

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1 » sono aggiunte

le seguenti: « , nonché nella Repubblica popolare cinese e in India, ».

**8. 1.** Rosato, Damiani, Maran, Moretti, Lulli.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. La Finest Spa è autorizzata alla prestazione di garanzie in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società od imprese estere, entro i limiti di cui al comma 5. »

**8. 2.** Rosato, Damiani, Maran, Moretti.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: « società estera » sono sostituite dalle seguenti: « società mista »;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest Spa si applicano le seguenti disposizioni:

a) Finest Spa può concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere partecipate da Finest Spa in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla

Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla *International Financial Corporation* (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro;

b) Finest Spa può partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di *leasing* e di *factoring*, nonché partecipare a società o fondi di investimento pubblici, privati e/o misti. In tali casi non si applicano la percentuale di partecipazione, il vincolo di durata e l'obbligo di cessione di cui al presente articolo;

c) Finest Spa può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

d) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive Finest Spa può gestire i fondi rotativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g) della legge 21 marzo 2001, n. 84.

5-ter. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce:

a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione può essere aumentato;

b) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;

c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applica il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;

d) le ipotesi in cui Finest Spa, in deroga ai limiti di cui al presente articolo, può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero;

e) individua, ai fini degli interventi della Finest Spa, i Paesi o le aree geografiche di interesse prioritario diversi dai Paesi di cui all'articolo 1, comma 1. Finest Spa, in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, può gestire quota parte dei fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché quota parte dei fondi rotativi istituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

5-quater. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla Finest Spa ed aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalità, le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ».

8. 3. Rosato, Damiani, Maran, Moretti.

**(A.C. 4360-C – Sezione 8)**

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 9.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993,  
n. 580).

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La giunta nomina tra i suoi membri uno o più vice presidenti secondo quanto

previsto dallo statuto di cui all'articolo 3 della presente legge. In presenza di più vice presidenti, uno di essi assume la funzione di vice presidente vicario e in caso di assenza o impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni »;

*b)* all'articolo 20, comma 3, lettera *b)*, le parole: « provenienti da imprese pubbliche o private » sono sostituite dalle seguenti: « provenienti dalle unioni regionali delle camere di commercio ovvero da imprese pubbliche o private ».

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

*(Modifiche alla legge  
29 dicembre 1993, n. 580).*

*Sopprimerlo.*

**9. 1.** D'Agrò.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**9. 3.** Polledri, Didoné.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314, RE-  
CANTE PROROGA DI TERMINI (5521)**

**(A.C. 5521 – Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-  
DUTA**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

**1. 08.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 20 dicembre ».

**1. 07.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 15 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « 22 dicembre ».

**1. 074.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 20 dicembre ».

**1. 09.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 1.250.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 750.000 ».

**1. 05.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 1.250.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 900.000 ».

**1. 04.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 1.250.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000.000 ».

**1. 06.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. Per l'anno 2005, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e confermato con l'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono destinati ulteriori 20 milioni di euro.

2. All'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « 110 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 90 milioni di euro ».

**1. 02.** Bielli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 371, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con regolamento

di cui all'articolo 17, comma 1, dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è approvato il testo della convenzione tipo per le attività di cui al presente comma e sono emanate norme di attuazione ed esecuzione delle disposizioni di cui ai commi da 367 a 371. Fino all'adozione del regolamento non operano il divieto di cui al comma 367 e le relative sanzioni ».

**1. 052.** Giudice.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole da: « al fine di » fino a: « suddette anagrafi » sono sostituite dalle seguenti: « Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di interazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali »; dopo le parole: « alla riscossione », sono aggiunte le seguenti: « riversato nel caso di gestione diretta a cura del Tesoriere ». Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi ».

**1. 0100.** Fioroni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

*(Recupero gettito ICI riscosso e non riversato ai comuni).*

1. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a

dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare a iniziative per l'aggiornamento professionale degli addetti agli uffici tributi dei comuni e in particolare alla informazione dei contribuenti.

**1. 0101.** Fioroni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. Al comma 3 dell'articolo 268-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « In via straordinaria può essere consentita, con decreto del Ministro dell'interno, su richiesta dell'ente e sulla base di idonea motivazione da esso proposta, sentita la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, un'ulteriore proroga ».

**1. 070.** Antonio Barbieri.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 268-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5. Ai fini della procedura del presente articolo e dell'articolo 268-*bis*, la Commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto può utilizzare tutte le disponibilità comunque comprese nella massa attiva, incluse in esse le disponibilità derivanti dalla procedura ordinaria.

6. Per gli enti che si avvalgono della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-*bis*, gli interessi, a qualsiasi titolo riconosciuti, sui debiti riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, possono essere riconosciuti per il periodo intercorrente dall'insorgere del debito fino e non oltre la data della dichiarazione del dissesto. Successivamente a tale data, in deroga a quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 248, per i debiti compresi nel piano di rilevazione redatto dalla Commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto a norma dell'articolo 254, gli interessi iniziano a decorrere dalla data del decreto del Ministro dell'interno previsto dal comma 5 dell'articolo 268-*bis*.

7. I piani di impegno annuali e pluriennali di cui al comma 5 dell'articolo 268-*bis* sono informati ai criteri che seguono:

a) essi sono riferiti a tutti i debiti presi in conto, ai sensi dei precedenti commi, dalla Commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto e non soddisfatti, nonché agli oneri ad essi conseguenti;

b) si applica, in ogni caso, per i debiti rimasti insoddisfatti, il principio della *par condicio* dei creditori rispetto ai debiti che abbiano trovato soddisfazione attraverso la procedura di risanamento;

c) ove sia dimostrato che l'ente non può far fronte mediante le disponibilità del bilancio corrente alle ulteriori passività, con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 268-*bis* viene stabilito, su proposta dell'ente e previa valutazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la percentuale delle entrate correnti da destinare, per i successivi anni, al pagamento delle somme dovute, così come determinate ai sensi di quanto previsto alla lettera b);

d) l'ente è tenuto a corrispondere, in ciascun anno, un importo corrispondente all'interesse sulle somme rimaste da pagare ai creditori, ai sensi del presente comma, calcolato prendendo a base il tasso di interesse fisso, in vigore alla data di emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 268-bis, stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per mutui di durata corrispondente.

8. Il piano di risanamento, gli oneri ad esso conseguenti e le somme erogate non sono presi in conto ai fini del patto di stabilità e di eventuali ulteriori vincoli previsti da norme di legge ».

**1. 071.** Antonio Barbieri.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. Al comma 21 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 5.000 abitanti ».

**1. 073.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti costituite dopo il 31 dicembre 2000.

**1. 062.** Bielli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) risorse ricevute dagli enti locali in virtù di trasferimenti di competenze effettuati in loro favore da parte di amministrazioni pubbliche così come individuate nell'elenco 1 allegato alla presente legge; ».

**1. 078.** Sergio Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) spese sostenute dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni; ».

**1. 079.** Sergio Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) spese sostenute a fronte di trasferimento di funzioni e deleghe da parte di altri enti ed organismi aderenti al patto, nella corrispondente misura; ».

**1. 080.** Sergio Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g) spese per interventi di riequilibrio ambientale e di sviluppo del territorio realizzati dalle comunità montane e finanziati con contributi finalizzati».

**1. 072.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter.1.

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 64, sono aggiunti i seguenti:

«64-bis. Per l'anno 2005 il contributo spettante alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro.

64-ter. Per l'attuazione del comma 64-bis è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

64-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1-ter. 070.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Le funzioni direttive requirenti di Procuratore nazionale antimafia possono

essere conferite ai magistrati che, oltre ai requisiti espressamente previsti dalla legge, abbiano ancora tre anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

**2. 70.** Zaccaria.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. All'articolo 76-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

**2. 07.** Zaccaria, Bressa.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Opere di edilizia scolastica finanziate dagli enti locali).*

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 sono aggiunte, in fine, le parole: «e in quelli degli enti locali».

**4. 06.** Ria.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART.4-bis.

*(Servizi per la gestione dell'ICI).*

1. Ai fini della piena realizzazione dei servizi ai comuni in materia di anagrafe dei contribuenti ICI, gestione di ricerche e studi nel campo dei tributi locali, attività di informazione verso i contribuenti, all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le

parole: « che provvedono alla riscossione » aggiungere le seguenti: « , riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere ».

**4. 0100.** Fioroni.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART.4-bis.**

1. Nell'ambito del proprio territorio e della propria competenza le funzioni di gestione dell'Albo delle cooperative, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, sono esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi ordinamenti.

**4. 073.** Rosato.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. È soppresso l'articolo 3-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.

**5. 13.** Pagliarini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6.1.**

*(Disposizioni concernenti ANAS S.p.A.).*

1. Nelle more della stipula del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, le somme stanziare nel bilancio di previsione dello Stato, per

l'anno 2004, per il rimborso delle spese di funzionamento.

**6. 073.** Lupi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6.1.**

1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente la somma di due milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**6. 070.** Volontè, Garnero Santanchè, Butti, Taborelli, Parolo.

**ART. 6.1.**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**ART. 6.1.**

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2005. A tale fine, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

mento relativo al Ministero degli affari esteri Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6. 074.** Battaglia, Giacco, Turco, Zanotti, Leoni, Amici.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Disposizioni in materia di concessionari del gioco del Bingo).*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, on modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, il comma 14 è abrogato.

**6. 078.** Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. Il termine ultimo per il versamento del premio assicurativo unitario contro gli infortuni domestici, di cui all'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è prorogato al 28 febbraio 2005.

**6. 079.** Dario Galli.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. Il termine ultimo per il versamento del premio assicurativo unitario contro gli infortuni domestici, di cui all'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è prorogato al 15 febbraio 2005.

**6. 080.** Dario Galli.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Organi di ordini professionali).*

1. Al fine di consentire il riordino del sistema elettorale e della composizione

degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, entro il 30 giugno 2005, termine di scadenza degli ordini professionali, già prorogati ai sensi dell'articolo 19-*decies* del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, il predetto regolamento provvede ad uniformare e semplificare le procedure elettorali, assicurando:

a) la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti e un numero di quindici componenti per i consigli nazionali;

b) la durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, alla nuova definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.

**6. 081.** Lo Presti.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. Al comma 381 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « entro il giorno sedici del mese successivo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento ».

**6. 04.** Fontanini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali).*

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44, recante recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, le parole: « e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « e, comunque, non oltre il ventiquattresimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

**6. 023.** Fontanini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.

**6. 033.** Fontanini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Convenzioni in materia di incentivi in favore della ricerca industriale).*

1. Con riferimento ai servizi per la gestione degli incentivi in favore della

ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo a valere sul decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, svolti da soggetti convenzionati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, anche se scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a definire con i detti soggetti le condizioni economiche relative alle attività successive alla loro scadenza per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2008 a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 5 per cento.

**6. 047.** Tarantino.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Disposizioni in materia di servizio di riscossione).*

1. I concessionari della riscossione e i commissari governativi, delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, devono dichiarare entro il 31 marzo 2005:

a) l'importo, suddiviso per ambito provinciale, delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993 sino all'anno d'imposta 2003, non è stato possibile attribuire ai comuni;

b) l'importo, suddiviso per ambito provinciale, delle somme riscosse ad altro titolo che, a decorrere dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2003, non è stato possibile imputare o attribuire;

c) l'importo, suddiviso per ambito provinciale, delle somme riscosse e imputate alla posizione del contribuente risultanti eccedenti e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge nel periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2003.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 30 aprile 2005, sono stabilite le modalità operative per la ripartizione e l'utilizzo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) da destinarsi a servizi di utilità sociale.

**6. 048.** Fontanini, Pagliarini, Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendersi estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

**6. 051.** Bornacin, Mazzarello.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Disposizioni concernenti ANAS S.p.A.).*

1. Nelle more della stipula del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, le somme stanziare

nel bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 2004, per il rimborso delle spese di funzionamento.

**6. 073.** Lupi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Proroga del termine per il riordino della legislazione impiantistica e la promozione di un sistema di verifiche della sicurezza degli impianti all'interno degli edifici).*

1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differito al 1° giugno 2005.

\* **6. 072.** Morgando, Duilio.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Proroga del termine per il riordino della legislazione impiantistica e la promozione di un sistema di verifiche della sicurezza degli impianti all'interno degli edifici).*

1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differito al 1° giugno 2005.

\* **6. 075.** Pagliarini.

ART. 6-octies.

*(Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991).*

*Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-nonies.

*(Personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri).*

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

dopo le parole: « il personale volontario di leva, » sono aggiunte le seguenti: « nonché del personale di livello dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, ».

\* **6-octies. 01.** Sgobio.

*Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-nonies.

*(Personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri).*

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « il personale volontario di leva, » sono aggiunte le seguenti: « nonché del personale di livello dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, ».

\* **6-octies. 02.** Carrara, Saia.

*Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-nonies.

*(Proroga di termine in materia di esercizio della professione di autotrasportatore di cose).*

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2006 ».

**6-octies. 04.** Rosato, Pasetto.

ART. 6-octies.

*Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-nonies.

1. In deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assun-

zioni, il ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di spesa di 266 mila euro annui a decorrere dall'anno 2005, per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, alla trasformazione, immediata e diretta, da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale dei servizi amministrativi, tecnici e informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assunto ai sensi delle ordinanze del ministro dell'interno n. 2794 del 27 giugno 1998 e n. 2823 del 5 agosto 1998, in relazione alle esigenze di gestione delle emergenze nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancellò colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, nonché nel territorio delle regioni Umbria e Marche colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

**6.octies.05.** Governo.

ART. 6-octies.

*Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-nonies.

1. Al fine di assicurare l'immediata operatività del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C2 già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2004 sono espletate per quattro posti di pilota di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista esperto di corrispondente posizione economica, ferma restando la dotazione organica vigente. Con decreto del ministro dell'interno sono definiti, in attesa della indivi-

duazione dei nuovi profili professionali determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, i requisiti, i criteri e le modalità per le procedure di reclutamento come sopra autorizzate, in relazione alla specificità dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.

**6.octies.06.** Governo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*  
1-bis. All'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere dei competenti organi parlamentari scada successivamente alla scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 3 del presente articolo, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni ».

**Dis. 1. 1.** Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 2.

*(Proroga delle disposizioni di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38).*

1. All'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, le parole, rispettivamente: « entro due anni » ed « entro tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni » ed « entro quattro anni ».

**Dis. 1. 010.** Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 2. — 1. La proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, si applica anche per quelle opere di edilizia scolastica inserite nei programmi di intervento degli enti locali.

**Dis. 1. 011.** Governo.

**(A.C. 5521 — Sezione 2)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Bilanci di previsione degli enti locali).*

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 2005.

ART. 2.

*(Procuratore nazionale antimafia).*

1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

ART. 3.

*(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).*

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, così come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2006 ».

## ART. 4.

*(Finanziamento provvisorio alle regioni).*

1. Entro il 28 febbraio 2005 il Governo elabora le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data è sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data sono erogate alle regioni, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, in via provvisoria e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, le somme risultanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000.

## ART. 5.

*(Personale a tempo determinato della Croce Rossa).*

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.

## ART. 6.

*(Contributi allo spettacolo dal vivo).*

1. In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalità per

l'erogazione dei contributi alle relative attività, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono confermati per l'anno 2005. I termini per la presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attività in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2003.

## ART. 7.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 5521 – Sezione 3)****MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE  
COMMISSIONI**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « 28 febbraio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2005 »;*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 ».*

*Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 1-bis. (Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale). — 1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005".

ART. 1-ter. (Contributi per gli interventi di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004). — 1. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 e provvede alla erogazione dei contributi stessi. I contributi che alla data del 30 settembre 2005 non risultino impegnati sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma".

ART. 1-quater. (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili). — 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive ».

*All'articolo 2, al comma 1, le parole: « fino al compimento del settantaduesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2005. Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data ».*

*All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: « 28 febbraio 2005 » sono inserite le seguenti: « , previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Sino alla medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni per le finalità di cui all'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ».*

*All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004 ».*

*Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 6-bis. — (Concorsi per le carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo militare della Croce rossa). — 1. Il termine del 1° gennaio 2006, previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, è prorogato al 1° gennaio 2007.

ART. 6-ter. — (Occupazione d'urgenza). — 1. È differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ART. 6-quater. — (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica). — 1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel set-

tore infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

ART. 6-quinquies. — (IVA agricola). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

ART. 6-sexies. — (Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo). — 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 » e le parole: « e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

ART. 6-septies. — (Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari). — 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 2007.

ART. 6-octies. — (Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991). — 1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è differito al 1° luglio 2005.

**(A.C. 5521 — Sezione 4)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*(Bilanci di previsione degli enti locali).*

*Sopprimerlo.*

**1. 1.** Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.*

\* **1. 2.** Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.*

\* **1. 70.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1.1.**

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

**1. 08.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1.1.**

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 20 dicembre ».

**1. 07.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 15 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « 22 dicembre ».

**1. 074.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 20 dicembre ».

**1. 09.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 1.250.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 750.000 ».

**1. 05.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 1.250.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 900.000 ».

**1. 04.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le parole: « 1.250.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000.000 ».

**1. 06.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. Per l'anno 2005, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e confermato con l'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono destinati ulteriori 20 milioni di euro.

2. All'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « 110 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 90 milioni di euro ».

**1. 02.** Bielli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 371, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è approvato il testo della convenzione tipo per le attività di cui al presente comma e sono emanate norme di attuazione ed esecuzione delle disposizioni di cui ai commi da 367 a 371. Fino all'adozione del regolamento non operano il divieto di cui al comma 367 e le relative sanzioni ».

**1. 052.** Giudice.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole da: « al fine di » fino a: « suddette anagrafi » sono sostituite dalle seguenti: « Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di interazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali »; dopo le parole: « alla riscossione », sono aggiunte le seguenti: « riversato nel caso di gestione diretta a cura del Tesoriere ». Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi ».

**1. 0100.** Fioroni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

*(Recupero gettito ICI riscosso e non riversato ai comuni).*

1. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione da destinare a iniziative per l'aggiornamento professionale de-

gli addetti agli uffici tributi dei comuni e in particolare alla informazione dei contribuenti.

**1. 0101.** Fioroni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. Al comma 3 dell'articolo 268-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « In via straordinaria può essere consentita, con decreto del Ministro dell'interno, su richiesta dell'ente e sulla base di idonea motivazione da esso proposta, sentita la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, un'ulteriore proroga ».

**1. 070.** Antonio Barbieri.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 268-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5. Ai fini della procedura del presente articolo e dell'articolo 268-*bis*, la Commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto può utilizzare tutte le disponibilità comunque comprese nella massa attiva, incluse in esse le disponibilità derivanti dalla procedura ordinaria.

6. Per gli enti che si avvalgono della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-*bis*, gli interessi, a qualsiasi titolo riconosciuti, sui debiti riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, possono essere riconosciuti per il periodo intercorrente dall'insorgere del debito fino e non oltre la data della dichiarazione del dissesto. Successivamente a tale data, in deroga a quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 248, per i debiti compresi nel piano di rilevazione

redatto dalla Commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto a norma dell'articolo 254, gli interessi iniziano a decorrere dalla data del decreto del Ministro dell'interno previsto dal comma 5 dell'articolo 268-bis.

7. I piani di impegno annuali e pluriennali di cui al comma 5 dell'articolo 268-bis sono informati ai criteri che seguono:

a) essi sono riferiti a tutti i debiti presi in conto, ai sensi dei precedenti commi, dalla Commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto e non soddisfatti, nonché agli oneri ad essi conseguenti;

b) si applica, in ogni caso, per i debiti rimasti insoddisfatti, il principio della *par condicio* dei creditori rispetto ai debiti che abbiano trovato soddisfazione attraverso la procedura di risanamento;

c) ove sia dimostrato che l'ente non può far fronte mediante le disponibilità del bilancio corrente alle ulteriori passività, con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 268-bis viene stabilito, su proposta dell'ente e previa valutazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la percentuale delle entrate correnti da destinare, per i successivi anni, al pagamento delle somme dovute, così come determinate ai sensi di quanto previsto alla lettera b);

d) l'ente è tenuto a corrispondere, in ciascun anno, un importo corrispondente all'interesse sulle somme rimaste da pagare ai creditori, ai sensi del presente comma, calcolato prendendo a base il tasso di interesse fisso, in vigore alla data di emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 268-bis, stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per mutui di durata corrispondente.

8. Il piano di risanamento, gli oneri ad esso conseguenti e le somme erogate non

sono presi in conto ai fini del patto di stabilità e di eventuali ulteriori vincoli previsti da norme di legge».

**1. 071.** Antonio Barbieri.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. Al comma 21 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 5.000 abitanti ».

**1. 073.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti costituite dopo il 31 dicembre 2000.

**1. 062.** Bielli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) risorse ricevute dagli enti locali in virtù di trasferimenti di competenze effettuati in loro favore da parte di amministrazioni pubbliche così come individuate nell'elenco 1 allegato alla presente legge; ».

**1. 078.** Sergio Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) spese sostenute dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni; ».

**1. 079.** Sergio Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) spese sostenute a fronte di trasferimento di funzioni e deleghe da parte di altri enti ed organismi aderenti al patto, nella corrispondente misura; ».

**1. 080.** Sergio Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1.

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g) spese per interventi di riequilibrio ambientale e di sviluppo del territorio realizzati dalle comunità montane e finanziati con contributi finalizzati ».

**1. 072.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.

ART. 1-ter.

*(Contributi per gli interventi di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311).*

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: e provvede fino alla*

*fine del capoverso con le seguenti: . Alla erogazione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati sono revocati e versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposita unità previsionale di base. A tal fine l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Alla successiva allocazione delle risorse rese disponibili, si provvede con la medesima procedura di cui al presente comma.*

**1-ter. 1.** Giudice.

*Sostituire l'articolo 1-ter con il seguente:*

ART. 1-ter.

*(Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali).*

1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 l'ultimo periodo è soppresso.

2. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

« Il ministro dell'economia e delle finanze con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, anche in deroga alle disposizioni di cui

all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che alla data del 31 agosto di ciascun anno non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto ».

**1. ter. 15.** Le Commissioni.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter.1.

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 64, sono aggiunti i seguenti:

« 64-bis. Per l'anno 2005 il contributo spettante alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 10 milioni di euro.

64-ter. Per l'attuazione del comma 64-bis è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

64-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**1-ter. 070.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter.1.

1. All'articolo 1, comma 169, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « 30 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2006 ».

**1-ter. 011.** Guido Giuseppe Rossi, Fontanini.

*Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter.1.

1. All'articolo 1, comma 170, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « 30 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2006 ».

**1-ter. 012.** Pagliarini, Luciano Dussin, Fontanini.

ART. 2.

*(Procuratore nazionale antimafia).*

*Sopprimerlo.*

\* **2. 1.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Maura Cossutta.

*Sopprimerlo.*

\* **2. 2.** Zaccaria, Bressa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: alla presa di possesso del successore.*

**2. 5.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Pisapia, Mascia, Maura Cossutta, Leoni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: all'espletamento delle procedure concorsuali per il rinnovo dell'incarico.*

**2. 4.** Zaccaria, Bressa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: all'esaurimento del procedimento di competenza del Consiglio superiore della magistratura per l'individuazione del magistrato designato per il medesimo incarico.*

**2. 3.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Pisapia, Mascia, Maura Cossutta, Leoni, Zaccaria, Bressa.

*Al primo capoverso sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 2005 » con le parole: « fino al compimento del settantesimo anno di età ».*

**2. 15.** Le Commissioni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Le funzioni direttive requirenti di Procuratore nazionale antimafia possono essere conferite ai magistrati che, oltre ai requisiti espressamente previsti dalla legge, abbiano ancora tre anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

**2. 70.** Zaccaria.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. All'articolo 76-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le

parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

**2. 07.** Zaccaria, Bressa.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2005, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2006.

**2. 01.** Fontanini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2006.

**2. 02.** Luciano Dussin.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2006.

**2. 05.** Luciano Dussin.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono ulteriormente prorogate al 30 dicembre 2005.

**2. 06.** Fontanini.

ART. 3.

*(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).*

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2006 con le seguenti: 31 dicembre 2005.*

**3. 2.** Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 4.

*(Finanziamento provvisorio alle regioni).*

*Sopprimerlo.*

**4. 17.** Fontanini, Cè.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

1. Il decreto legislativo del 18 febbraio 2000, n. 56, è abrogato.

**4. 4.** Russo Spina, Mascia.

*Al comma 1, sostituire le parole: « unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 », con le parole: « permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».*

**4. 25.** Governo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: elabora proposte normative con le seguenti: presenta un disegno di legge.*

**4. 19.** Zaccaria, Bressa.

*Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

**4. 1.** Pagliarini, Fontanini.

*Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: In via sperimentale e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, sino alla detta data, ai fini della redistribuzione del fondo perequativo nazionale, l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000 è limitata alla sola applicazione dei parametri riferiti alla minore capacità fiscale e ai fabbisogni sanitari.*

**4. 2.** Fontanini, Pagliarini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Sino alla detta data è sospesa con le seguenti: Per l'anno 2005 è confermata.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.*

**4. 10.** Fontanini, Pagliarini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Sino alla detta data è sospesa con le seguenti: Per il primo semestre dell'anno 2005, salvo conguaglio successivo, è confermata.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.*

**4. 12.** Fontanini, Pagliarini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: detta data è sospesa con le seguenti: entrata in vigore delle modifiche del decreto legislativo n. 56 del 2000 è confermata.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.*

**4. 3.** Fontanini, Pagliarini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: detta data con le seguenti: data di entrata in vigore delle proposte normative di cui al periodo precedente.*

**4. 8.** Ria, Dell'Anna.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sospesa con le seguenti: confermata.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.*

**4. 16.** Fontanini, Pagliarini.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*1-bis.* Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse alla compartecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina prevista al comma 1, è istituito un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, al fine di provvedere all'adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e 2004 per quelle regioni che hanno subito le suddette riduzioni.

*1-ter.* Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1-*bis* concorrono per una quota pari al 50 per cento della cifra stanziata le regioni che hanno ottenuto maggiori risorse, per gli anni 2002, 2003 e 2004, derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispetto al precedente livello di finanziamento.

*1-quater.* All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, valutato nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**4. 7.** Ria.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*1-bis.* Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse alla compartecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stanziati 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per l'adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e 2004 di quelle regioni che hanno subito le suddette riduzioni.

*1-ter.* All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, valutato nel limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**4. 5.** Ria, Stradiotto, Zaccaria, Dell'Anna.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. I conguagli da stabilire per gli anni 2002, 2003 e 2004 si effettuano sulla base dei parametri delle ripartizioni effettuate nell'anno 2001.

**4. 6. Ria.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Per l'anno 2004 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2005 »; dopo la parola: « rideterminate » è aggiunta la seguente: « rispettivamente »; dopo le parole: « entro l'11 agosto 2004 » sono aggiunte le seguenti: « ed entro l'11 agosto 2005 »;

b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:

3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere;

c) all'articolo 6, comma 1, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2006 »;

d) all'articolo 6, comma 2, le parole: « per l'anno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2006 »;

e) all'articolo 13, comma 3, le parole: « periodo 2001-2004 » sono sostituite dalle parole: « periodo 2001-2005 »;

f) all'articolo 13, comma 4, le parole: « periodo 2001-2004 » sono sostituite dalle parole: « periodo 2001-2005 ».

**4. 60. Alberto Giorgetti.**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi.

**4. 060. Fontanini, Luciano Dussin.**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Opere di edilizia scolastica finanziate dagli enti locali).*

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 sono aggiunte, in fine, le parole: « e in quelli degli enti locali ».

**4. 06. Ria.**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Canoni demaniali marittimi).*

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 15 dicembre 2005.

**4. 072.** Gambini, Albonetti, Bielli, Burlando, Carli, Cordoni, Labate, Mazzarello, Rognoni, Pinotti, Preda, Zunino, Sedioli, Gasperoni.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Canoni demaniali marittimi).*

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 15 luglio 2005.

**4. 073.** Gambini, Albonetti, Bielli, Burlando, Carli, Cordoni, Labate, Mazzarello, Rognoni, Pinotti, Preda, Zunino, Sedioli, Gasperoni.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Canoni demaniali marittimi).*

1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2005. Le misure disposte dal suddetto decreto si applicano in via retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. All'articolo 5, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo le parole: « di intesa con le regioni interessate, » sono aggiunte le seguenti: « sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ».

\* **4. 070.** Peretti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Canoni demaniali marittimi).*

1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2005. Le misure disposte dal suddetto decreto si applicano in via retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. All'articolo 5, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo le parole: « di intesa con le regioni interessate, » sono aggiunte le seguenti: « sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ».

\* **4. 071.** Fontanini.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 30 aprile 2005.

**4. 010.** Morgando, Duilio.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART.4-bis.

*(Servizi per la gestione dell'ICI).*

1. Ai fini della piena realizzazione dei servizi ai comuni in materia di anagrafe dei contribuenti ICI, gestione di ricerche e studi nel campo dei tributi locali, attività di informazione verso i contribuenti, al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: « che provvedono alla riscossione » aggiungere le seguenti: « , riversato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere ».

**4. 0100.** Fioroni.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART.4-bis.

1. Nell'ambito del proprio territorio e della propria competenza le funzioni di gestione dell'Albo delle cooperative, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, sono esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi ordinamenti.

**4. 073.** Rosato.

ART. 5.

*(Personale a tempo determinato della Croce Rossa).*

*Sopprimerlo.*

**5. 2.** Luciano Dussin.

*Al comma 1, dopo le parole: la medesima aggiungere le seguenti: , con il consenso del lavoratore,*

**5. 4.** Luciano Dussin.

*Al comma 1, dopo le parole: la medesima aggiungere le seguenti: , con applicazione, quanto all'onere della prova, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,*

**5. 3.** Fontanini.

*Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2005 con le seguenti: all'appro-*

*vazione definitiva della propria normativa di riordino organizzativo e funzionale.*

**5. 5.** Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2005 con le seguenti: alla ricostituzione delle cariche elettive dell'Ente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1.*

**5. 6.** Pagliarini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le seguenti: 30 maggio 2005.*

**5. 8.** Fontanini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2005, con le seguenti: 30 giugno 2005.*

**5. 7.** Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 1, sostituire le parole da: i contratti di lavoro fino a: 6 settembre 2001, n. 368, con le seguenti: esclusivamente i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, del personale che abbia competenze professionali specifiche necessarie allo svolgimento delle attività indispensabili.*

**5. 9.** Fontanini, Luciano Dussin.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, a seguito delle ricostituzioni delle cariche elettive dell'Ente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, al fine di assicurare la prosecuzione delle convenzioni con il Servizio sanitario*

nazionale, l'Associazione italiana della Croce Rossa procede alla stipula di nuovi contratti a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, aventi durata non superiore ai due anni.

**5. 10.** Pagliarini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Associazione italiana della Croce Rossa procede a motivare per iscritto le ragioni oggettive che giustificano la proroga dei contratti in essere.

**5. 11.** Fontanini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. La proroga di cui al comma 1 non comporta l'applicazione della norma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

**5. 12.** Fontanini, Luciano Dussin.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. È soppresso l'articolo 3-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.

**5. 13.** Pagliarini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Dall'applicazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**5. 14.** Luciano Dussin.

ART. 6.

*(Contributi allo spettacolo dal vivo).*

*Sopprimerlo.*

\* **6. 1.** Fontanini, Luciano Dussin.

*Sopprimerlo.*

\* **6. 9.** Zaccaria, Bressa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: In attesa con le seguenti: Fino all'entrata in vigore.*

**6. 5.** Fontanini.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere le seguenti: che fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attività di prosa,*

**6. 4.** Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**6. 2.** Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole trenta giorni con le seguenti sessanta giorni.*

**6. 7.** Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**6. 3.** Fontanini, Luciano Dussin.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole in materia di spettacolo con la seguente: teatrali.*

**6. 6.** Fontanini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. Al comma 381 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « entro il giorno sedici del mese successivo » sono sostituite dalle seguenti: « entro

il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento ».

**6. 04.** Fontanini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Termini in materia di allevamento di animali).*

1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato.

\* **6. 07.** Valpiana, Russo Spena, Mascia.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Termini in materia di allevamento di animali).*

1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato.

\* **6. 08.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Termini in materia di allevamento di animali).*

1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato.

\* **6. 09.** Schmidt.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. Il termine di cui all'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 9 novembre

2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi.

**6. 010.** Fontanini, Luciano Dussin.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Termini in materia di allevamento di animali).*

1. Al numero 19 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « A partire dal 1° aprile 2005 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi ».

**6. 011.** Schmidt.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Termini in materia di allevamento di animali).*

1. Al numero 22, sesto capoverso, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le parole: « entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 ».

**6. 013.** Schmidt.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Termini in materia di allevamento di animali).*

1. Al numero 22, settimo capoverso, dell'allegato previsto dall'articolo 2,

comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le parole: « A partire dal 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dal 1° gennaio 2008 ».

**6. 012.** Schmidt.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Tutela della salute dei non fumatori).*

1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è differito al 10 gennaio 2006.

**6. 036.** Fontanini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. I termini di cui all'articolo 19-*bis* del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono prorogati di sei mesi.

**6. 014.** Fontanini, Luciano Dussin.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali).*

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44, recante recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emis-

sioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, le parole: « e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « e, comunque, non oltre il ventiquattresimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

**6. 023.** Fontanini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Dismissione di immobili appartenenti all'Amministrazione della difesa).*

1. Il termine di cui all'articolo 27, comma 13-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al 30 marzo 2005.

**6. 026.** Luciano Dussin.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda.

**6. 033.** Fontanini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) al comma 3, le parole: « 30 settembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2006 ».

**6. 034.** Fontanini, Luciano Dussin.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) al comma 3, le parole: « 30 settembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

**6. 077.** Fontanini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Disposizioni in materia di lavoratori transfrontalieri).*

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: « Fino al 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2005 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2005, in 15 milioni di euro per l'anno 2006 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

**6. 038.** Bianchi Clerici.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato di sei mesi.

**6. 039.** Fontanini, Luciano Dussin.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Organizzazioni di produttori).*

1. All'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: « Entro il 31 di-

cembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2005 ».

**6. 041.** De Ghislanzoni Cardoli, Jacini, Ricciuti, Zama.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Regolamento interno delle società cooperative).*

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile.

\* **6. 045.** Fontanini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Regolamento interno delle società cooperative).*

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile.

\* **6. 071.** Morgando, Duilio.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Regolamento interno delle società cooperative).*

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001,

n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005.

**6. 076.** Luciano Dussin.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Convenzioni in materia di incentivi in favore della ricerca industriale).*

1. Con riferimento ai servizi per la gestione degli incentivi in favore della ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo a valere sul decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, svolti da soggetti convenzionati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, anche se scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a definire con i detti soggetti le condizioni economiche relative alle attività successive alla loro scadenza per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2008 a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 5 per cento.

**6. 047.** Tarantino.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Disposizioni in materia di servizio di riscossione).*

1. I concessionari della riscossione e i commissari governativi, delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, devono dichiarare entro il 31 marzo 2005:

a) l'importo, suddiviso per ambito provinciale, delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993 sino all'anno d'imposta 2003, non è stato possibile attribuire ai comuni;

b) l'importo, suddiviso per ambito provinciale, delle somme riscosse ad altro

titolo che, a decorrere dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2003, non è stato possibile imputare o attribuire;

c) l'importo, suddiviso per ambito provinciale, delle somme riscosse e imputate alla posizione del contribuente risultanti eccedenti e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge nel periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2003.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 30 aprile 2005, sono stabilite le modalità operative per la ripartizione e l'utilizzo delle somme di cui alle lettere a) e b) da destinarsi a servizi di utilità sociale.

**6. 048.** Fontanini, Pagliarini, Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendersi estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

**6. 051.** Bornacin, Mazzarello.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994).*

1. I termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

**6. 052.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Termini per i soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del 1994).*

1. All'articolo 4, comma 90, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « 31 luglio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2005 ».

**6. 025.** Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Disposizioni concernenti ANAS S.p.A.).*

1. Nelle more della stipula del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, le somme stanziare nel bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 2004, per il rimborso delle spese di funzionamento.

**6. 073.** Lupi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia,

rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente la somma di due milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**6. 070.** Volontè, Garnerò Santanchè, Butti, Taborelli, Parolo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Proroga del termine per il riordino della legislazione impiantistica e la promozione di un sistema di verifiche della sicurezza degli impianti all'interno degli edifici).*

1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differito al 1° giugno 2005.

\* **6. 072.** Morgando, Duilio.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Proroga del termine per il riordino della legislazione impiantistica e la promozione di un sistema di verifiche della sicurezza degli impianti all'interno degli edifici).*

1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differito al 1° giugno 2005.

\* **6. 075.** Pagliarini.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2005. A tale fine, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6. 074.** Battaglia, Giacco, Turco, Zanotti, Leoni, Amici.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Disposizioni in materia di concessionari del gioco del Bingo).*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, il comma 14 è abrogato.

**6. 078.** Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. Il termine ultimo per il versamento del premio assicurativo unitario contro gli

infortuni domestici, di cui all'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è prorogato al 28 febbraio 2005.

**6. 079.** Dario Galli.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

1. Il termine ultimo per il versamento del premio assicurativo unitario contro gli infortuni domestici, di cui all'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è prorogato al 15 febbraio 2005.

**6. 080.** Dario Galli.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6.1.

*(Organi di ordini professionali).*

1. Al fine di consentire il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, entro il 30 giugno 2005, termine di scadenza degli ordini professionali, già prorogati ai sensi dell'articolo 19-*decies* del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, il predetto regolamento provvede ad uniformare e semplificare le procedure elettorali, assicurando:

a) la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti e un numero di quindici componenti per i consigli nazionali;

b) la durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte

le professioni regolate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, alla nuova definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.

**6. 081.** Lo Presti.

ART. 6-*bis*.

*(Concorsi per le carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo militare della Croce rossa).*

*Sopprimerlo.*

\* **6-*bis*. 1.** Fontana.

*Sopprimerlo.*

\* **6-*bis*. 2.** Santino Adamo Loddo, Molinari.

*Dopo l'articolo 6-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 6-*bis*.

*(Sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto).*

1. Il termine previsto dall'articolo 27, comma 3, alinea, della legge 23 agosto 2004, n. 226, è prorogato al 1° gennaio 2007.

**6-*bis*. 016.** Luciano Dussin.

ART. 6-*ter*.

*(Occupazioni d'urgenza).*

*Sopprimerlo.*

**6-*ter*. 1.** Parolo, Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

ART. 6-quinquies.

(IVA agricola).

Sopprimerlo.

**6-quinquies. 1.** Luciano Dussin.

ART. 6-octies.

(Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991).

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies.

(Personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « il personale volontario di leva, » sono aggiunte le seguenti: « nonché del personale di livello dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, ».

\* **6-octies. 01.** Sgobio.

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies.

(Personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « il personale volontario di leva, » sono aggiunte le seguenti: « nonché del personale di livello dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, ».

\* **6-octies. 02.** Carrara, Saia.

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies.

1. Il termine per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento scaduto il 31 dicembre 2004 è comunque prorogato fino all'esaurimento reale delle risorse già stanziare.

**6-octies. 03.** Burtone.

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies.

(Proroga di termine in materia di esercizio della professione di autotrasportatore di cose).

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2006 ».

**6-octies. 04.** Rosato, Pasetto.

ART. 6-octies.

Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:

ART. 6-nonies.

1. Al fine di assicurare l'immediata operatività del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C2 già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2004 sono espletate per quattro posti di pilota di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista esperto di corrispondente posizione economica, ferma restando la dotazione organica vi-

gente. Con decreto del ministro dell'interno sono definiti, in attesa della individuazione dei nuovi profili professionali determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, i requisiti, i criteri e le modalità per le procedure di reclutamento come sopra autorizzate, in relazione alla specificità dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.

**6.octies.06.** Governo.

ART. 6-octies.

*Dopo l'articolo 6-octies, aggiungere il seguente:*

ART. 6-nonies.

1. In deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assunzioni, il Ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di spesa di 266 mila euro annui a decorrere dall'anno 2005, per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, alla trasformazione, immediata e diretta, da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale dei servizi amministrativi, tecnici e informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assunto ai sensi delle ordinanze del ministro dell'interno n. 2794 del 27 giugno 1998 e n. 2823 del 5 agosto 1998, in relazione alle esigenze di gestione delle emergenze nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Canello colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, nonché nel territorio delle regioni Umbria e Marche colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

**6.octies.05.** Governo.

**(A.C. 5521 – Sezione 5)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*  
1-bis. All'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere dei competenti organi parlamentari scada successivamente alla scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 3 del presente articolo, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni ».

**Dis. 1. 1.** Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 2.

*(Proroga delle disposizioni di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38).*

1. All'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, le parole, rispettivamente: « entro due anni » ed « entro tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro tre anni » ed « entro quattro anni ».

**Dis. 1. 010.** Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 2. – 1. La proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, si applica anche per quelle opere di edilizia scolastica inserite nei programmi di intervento degli enti locali.

**Dis. 1. 011.** Governo.